



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. - 25

OGGETTO: Convenzione tra la Regione/Provincia autonoma e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/province autonome.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 GIU 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

gh



Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Vista la determinazione presidenziale n. 164 dell'8 novembre 2017 con la quale è stata adottato lo schema di convenzione tra le Regioni/Province autonome e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/province autonome;

Preso atto dell'intervenuta richiesta da parte della Regione Sicilia circa la stipula della Convenzione di cui alla richiamata determinazione presidenziale n. 164/2019;

Preso atto, altresì, che il procedimento di definizione delle risorse finanziarie residue afferenti alla Regione Sicilia e finalizzate all'attuazione di misure di politica attiva ai sensi del citato articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 148/2015 si è perfezionato secondo le modalità stabilite con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016 e sulla base delle indicazioni fornite, con apposite note, dai Ministeri vigilanti in occasione della predisposizione del predetto schema convenzionale;

Tenuto conto che il perfezionamento del predetto procedimento di definizione delle risorse è condizione necessaria affinché l'Ente territoriale richiedente possa procedere alla stipula della Convenzione con l'Istituto;

Rilevato che lo schema convenzionale in argomento è giunto a scadenza e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di predisporre un nuovo testo negoziale idoneo ad essere stipulato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate che non hanno attivato la collaborazione entro la data del 31.12.2019;

Atteso che l'attività di erogazione dell'importo legato alla misura di politica attiva viene svolta dall'Istituto, nei limiti degli importi definiti, previo invio a cura della Regione/Provincia autonoma dell'elenco dei beneficiari dalla stessa individuati, con l'indicazione degli altri dati necessari per procedere nei pagamenti;

Atteso che l'INPS, in qualità di mero ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione/Provincia



- autonoma, nei limiti degli importi definiti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma;

Preso atto che la Regione/Provincia autonoma, previa apposita comunicazione, potrà chiedere all'Istituto di procedere ad erogare prestazioni ulteriori rispetto agli importi definiti ai fini della stipula della Convenzione e con risorse a proprio carico, a condizione che venga costituita preventivamente specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Inps interessata;

Tenuto conto che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero per l'Istituto dalle eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione degli importi previsti per le azioni di politica attiva;

Atteso che con la Convenzione in argomento l'Istituto si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione/Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa;

Preso atto che l'INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione/Provincia Autonoma interessata, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse del "Fondo Sociale Occupazione e Formazione" di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sulla base della rendicontazione annuale resa dall'Istituto e che la predetta Regione/Provincia autonoma risulta garante dell'effettivo recupero delle somme da parte dell'Istituto;

Preso atto, altresì, che nel caso di richiesta della Regione/Provincia Autonoma di procedere nei pagamenti a favore dei beneficiari dalla stessa individuati, per importi ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal predetto Ministero e con risorse a proprio carico, sarà necessario verificare che sia stata preventivamente costituita specifica provvista a copertura delle medesime somme;

Rilevato che il testo del presente schema di Convenzione recepisce le disposizioni intervenute in materia di trattamento dei dati personali per effetto dell'applicabilità del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento



Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenute altresì nel D.lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

Considerato che si è reso necessario, ai sensi della sopravvenuta normativa, predisporre un apposito atto di nomina, con il quale la Regione/Provincia autonoma interessata - in veste di Titolare del trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione - designa l'INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento europeo in relazione ai servizi alla stessa forniti;

Preso atto che l'importo riconosciuto dalla Regione/Provincia autonoma all'INPS per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari della misura di politica attiva, a titolo di rimborso spese, è stato attualizzato nella misura di 4,84 euro e che lo stesso è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

Preso atto che le somme percepite a titolo di rimborso spese a seguito dell'attuazione delle convenzioni stipulate con gli Enti territoriali richiedenti saranno imputate al capitolo di bilancio in entrata dell'INPS 3E1307004 *"Rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari"*;

Atteso che la durata della Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga concordata tra le Parti, e comunque nel limite delle risorse finanziarie definite ai fini della stipula della medesima Convenzione e che l'Istituto potrà procedere al completamento dei pagamenti, anche oltre la data di scadenza, purché i nominativi dei beneficiari siano pervenuti entro i termini di vigenza del testo negoziale;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016;

Vista la relazione dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale vicario,

DELIBERA

di adottare l'allegato schema di convenzione tra l'INPS e la Regione/Provincia autonoma per l'erogazione degli importi relativi



all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti e delle risorse finanziarie a disposizione della Regione/Provincia autonoma secondo quanto specificato in premessa.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico

CONVENZIONE

tra la Regione/Provincia autonoma e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale, Dott., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.del

e

la Regione/Provincia autonoma, codice fiscale xxxxx, rappresentata dal xxxxx, con sede in....., giusta delega del Presidente della Regione/Provincia autonoma n.....

(di seguito indicati congiuntamente "le Parti")

PREMESSO CHE

- L'articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese;
- Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'articolo 4, comma 2, la necessità di fissare, con apposito decreto interministeriale, i criteri per la concessione di tali prestazioni;
- In attuazione della citata disposizione normativa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473;
- Il succitato decreto n. 83473/2014 ha previsto, all'articolo 6, comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e

comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014;

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, all'articolo 44, comma 6, ha stabilito che *"per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015"*;
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, ha previsto che *"le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016"*;
- Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo all'articolo 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, a norma del quale *"con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani*

o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro". La disposizione normativa "è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome";

- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che *"le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016"*;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l'avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura, da parte delle Regioni e Province autonome, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che, solo a completamento del processo di decretazione, le Regioni e le Province autonome potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le medesime dovranno assumersi la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- l'Istituto ha trasmesso alla Regione/Provincia autonoma, con nota prot... del..., l'elenco dei decreti pervenuti in Sistema Informativo Percettori, e che la Regione/Provincia autonoma ha comunicato, con nota prot... del..., sotto la propria responsabilità, di aver completato la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, inserendo tutti i decreti in banca dati percettori, e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati dall'Istituto, assumendosi al contempo la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L'Istituto ha trasmesso alla Regione/Provincia autonoma ..., con nota prot... del..., la quantificazione delle risorse a disposizione della stessa che ammontano a.....;
- La Regione/Provincia autonoma ..., con nota prot. del..., ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro,

oggetto della presente Convenzione, pari a , in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l'indicazione che le stesse saranno finalizzate per erogazione delle prestazioni di cui trattasi;

- Il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 dell'1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l'INPS di stipulare convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, " *a condizione che la stipula delle convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per gli scopi originari previsti dalla disposizione), conseguenti all'accertamento e all'individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del decreto legislativo del 24 settembre 2016, n. 185*";
- Con la medesima nota il Ragioniere Generale dello Stato si è espresso positivamente previa la possibilità per l'INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che " *tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province Autonome da rimborsare all'INPS solo a consuntivo*", e che " *nel caso di risorse a carico del Fondo per l'occupazione la fase di consuntivazione investe anche l'azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " *Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, per brevità, solo "Codice privacy"), contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE;
- l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n.393 del 2 luglio 2015, ha definito le " *Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";
- l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, ha stabilito nuove modalità di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

premesso quanto sopra, le Parti concordano:



Articolo 1

Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione/Provincia autonoma, l'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, articolo 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione/Provincia autonoma come destinatari delle citate misure.
2. L'attività di erogazione dell'importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione/Provincia autonoma, con l'indicazione dell'importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

Adempimenti delle Parti

1. La Regione/Provincia autonoma individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento, nei limiti degli importi indicati in premessa, secondo le modalità telematiche comunicate alla Regione/Provincia autonoma. La Regione/Provincia autonoma, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell'importo dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.
2. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura, e non assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma. Si precisa, inoltre, che l'Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione/Provincia autonoma.
3. Previa comunicazione all'INPS, la Regione/Provincia autonoma potrà erogare prestazioni ulteriori rispetto gli importi indicati in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale (IBAN). L'Istituto si impegna, anche in questo caso, previa verifica della provvista, ad effettuare le

disposizioni di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente comma 2.

4. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato alla Regione/Provincia autonoma, non potranno essere imputati all'Istituto.

5. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

Articolo 3 Regime fiscale

1. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l'Istituto è tenuto ad effettuare, ove previsto, all'atto del pagamento ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Articolo 4 Monitoraggio e rendicontazione

1. L'INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla Regione/Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

2. L'INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione/Provincia Autonoma, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse del "Fondo Sociale Occupazione e Formazione" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base della rendicontazione annuale resa dall'Istituto. La Regione/Provincia autonoma risulta garante dell'effettivo recupero delle somme da parte dell'Istituto.

3. Qualora la Regione/Provincia autonoma comunichi di voler erogare interventi di politica attiva ulteriori, rispetto a quelli indicati in premessa, e previo conferimento anticipato della provvista, l'INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima il dettaglio dei singoli pagamenti.



Articolo 5

Rimborso spese

1. La Regione/Provincia autonoma riconosce all'INPS 4,84 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; detto importo è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura della Direzione Regionale.

2. All'atto dei pagamenti, la Regione/Provincia autonoma _____ è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato ed il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

Articolo 6

Contenzioso

1. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva della Regione /Provincia autonoma e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione/Provincia autonoma.

2. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente Convenzione, la Regione/Provincia autonoma è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 7

Referenti della Convenzione

1. Con successive note le Parti individueranno i referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 8

Trattamento dati personali

1. Per i servizi della Provincia autonoma/Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).



2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

6. In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS avrà cura di designare i propri operatori quali "Persone autorizzate".

7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento":

- a) impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti;
- b) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE, garantisce che le "Persone autorizzate" al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) detiene un elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati;
- d) è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

8. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun

operatore autorizzato.

9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE e dal Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 dell'Autorità Garante.

Articolo 9 **Durata**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all'INPS dalla Regione/Provincia autonoma.

2. L'Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.

Per la REGIONE/Provincia autonoma *

Per l'INPS *

* Firmato Digitalmente



ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO



Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione/Provincia autonoma – rappresentata da
....., (di seguito, per brevità, solo la Regione/Provincia autonoma)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del*

trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- *che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- *che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*

PREMESSO

- che la Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la Regione/Provincia autonoma e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome;
- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità

forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione/Provincia autonoma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione

INPS, rappresentato da.....con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui all'articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto



delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà

tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati



personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 53 del 7 aprile 2020, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare



qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. *"data breach"* al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento 157 del 30 luglio 2019.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina



attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico

